



COMUNE DI PAISCO LOVENO
Provincia di Brescia

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 12 DEL 20/08/2015

Oggetto: Ordinanza per la realizzazione di misure volte alla messa in sicurezza del muro lato sinistro della carreggiata S.P. BS n. 294 Prog.va Km 9+835 nel territorio del Comune di Paisco Loveno (BS).

IL SINDACO

VISTA le segnalazioni pervenute dal quale risulta che il muro di sostegno sul lato sinistro della strada Provinciale S.P. n. 294 Prog.va Km 9+835 nel territorio del Comune di Paisco Loveno risulta essere in pessime condizioni con evidenti perforazioni e spaccature;

EFFETTUATE le opportune verifiche dalle quali risulta che la mancanza d'interventi per la messa in sicurezza potrebbe determinare una situazione di rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale lungo la strada Provinciale in oggetto;

DATO ATTO che la strada in questione è di proprietà della Provincia di Brescia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di ordinare la messa in sicurezza del versante sinistro della carreggiata della S.P. n. 294 Prog.va Km 9+835 nei modi che la proprietà ritenga più opportuni, al fine della tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare gli art. 50 e 54;

ORDINA

Alla PROVINCIA DI BRESCIA – Settore lavori pubblici e viabilità in qualità di proprietario della strada Provinciale n. 294 di provvedere con ogni possibile urgenza, all'esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del muro sul lato sinistro della carreggiata della strada Provinciale alla Prog.va Km 9+835 nel territorio comunale di Paisco Loveno, nonché di ogni altro intervento ritenuto necessario ai fini della salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità;

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga notificata alla PROVINCIA DI BRESCIA – Settore lavori pubblici e viabilità in qualità di proprietario della strada Provinciale n. 294;
2. La trasmissione del presente atto alla Prefettura di Brescia, al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Cedegolo, alla Comunità Montana di Valle Camonica e al Comando Polizia Locale per il controllo dell'ottemperanza della presente Ordinanza;



COMUNE DI PAISCO LOVENO
Provincia di Brescia

AVVERTENZE

- Che l'esecuzione degli interventi deve essere condotta nel rispetto delle norme tecniche e vincolistiche presenti nell'area;
- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che dovrà essere comunicato al Comune il termine dei lavori di messa in sicurezza;
- Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso – Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Dalla sede municipale, li 20/08/2015.



IL SINDACO
(Bernardo Mascherpa)

COMUNE DI PAISCO LOVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 16/2015

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- Che la Regione Lombardia in data 28.12.2015 ha emesso un avviso di criticità moderata per rischio incendi boschivi su tutte le aree del territorio regionale, esclusa la pianura ed Oltrepo' pavese;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di

smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Che l'accensione ed il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere, considerate le attuali condizioni climatiche di grave siccità potrebbero dar luogo ad incendi, coinvolgendo le pendici montuose, le zone boschive e gli edifici oltre il perimetro dei centri abitati;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, degli animali domestici, e del patrimonio boschivo intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti pericolosi;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTO:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e s.a.m., che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana,

- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;

- La Legge 689/1981;

ORDINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Il divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
3. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto 2 a partire dalle ore 01:00 del 30 dicembre 2015 e fino al giorno 15 gennaio 2016.
4. Di disporre che tale divieto sia operante in tutto il territorio comunale.

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n.50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa di €. 200,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Paisco Loveno.

.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Brescia entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Lombardia , entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

Dalla Residenza Municipale addì' **28/12/2015**.



IL SINDACO
Bernardo Mascherpa